

Estratto

ARCHIVIO GIURIDICO

Filippo Serafini

dal 1868

Direttori

GIUSEPPE DALLA TORRE
Prof. Em. "Lumsa" di Roma

GERALDINA BONI
Ord. Università di Bologna

Comitato Direttivo

MARIO CARAVALE
Prof. Em. Università
di Roma "La Sapienza"

FRANCESCO P. CASAVOLA
Pres. Em.
Corte Costituzionale

FRANCESCO D'AGOSTINO
Prof. Em. Università
di Roma "TorVergata"

GIUSEPPE DE VERGOTTINI
Prof. Em. Università
di Bologna

JAVIER FRANCISCO
FERRER ORTIZ
Cat. Universidad de Zaragoza

VITTORIO GASPARINI CASARI
Ord. Università di
Modena e Reggio Emilia

LUIGI LABRUNA
Prof. Em. Università
di Napoli "Federico II"

PASQUALE LILLO
Ord. Università della
"Tuscia" di Viterbo

GIOVANNI LUCHETTI
Ord. Università
di Bologna

FERRANDO MANTOVANI
Prof. Em. Università
di Firenze

PAOLO MENGOLZI
Prof. Em. Università
di Bologna

CARLOS PETIT CALVO
Cat. Universidad
de Huelva

ALBERTO ROMANO
Prof. Em. Università
di Roma "La Sapienza"



STEM Mucchi Editore

ARCHIVIO GIURIDICO

Filippo Serafini

dal 1868

Direttori

GIUSEPPE DALLA TORRE
Prof. Em. "La Sapienza" di Roma

GERALDINA BONI
Ord. Università di Bologna

Comitato Direttivo

MARIO CARAVALE
Prof. Em. Università
di Roma "La Sapienza"

FRANCESCO P. CASAVOLA
Pres. Em.
Corte Costituzionale

FRANCESCO D'AGOSTINO
Prof. Em. Università
di Roma "Tor Vergata"

GIUSEPPE DE VERGOTTINI
Prof. Em. Università
di Bologna

JAVIER FRANCISCO
FERRER ORTIZ
Cat. Universidad de Zaragoza

VITTORIO GASPARINI CASARI
Ord. Università di
Modena e Reggio Emilia

LUIGI LABRUNA
Prof. Em. Università
di Napoli "Federico II"

PASQUALE LILLO
Ord. Università della
"Tuscia" di Viterbo

GIOVANNI LUCHETTI
Ord. Università
di Bologna

FERRANDO MANTOVANI
Prof. Em. Università
di Firenze

PAOLO MENGOZZI
Prof. Em. Università
di Bologna

CARLOS PETIT CALVO
Cat. Universidad
de Huelva

ALBERTO ROMANO
Prof. Em. Università
di Roma "La Sapienza"

Anno CLII - Fascicolo 3 2020



STEM Mucchi Editore

Amministrazione: STEM Mucchi Editore S.r.l.
Direzione, Redazione: Via della Traspontina, 21 - 00193 Roma
Autorizzazione: del Tribunale di Modena, n. 328 dell'11-05-1957
Direttore responsabile: Marco Mucchi

Periodico trimestrale, prezzi abbonamento

Formato cartaceo Italia.....	€ 114,00
Formato cartaceo estero	164,00
Formato digitale (con login).....	98,00
Formato digitale (con ip)	107,00
Formato cartaceo Italia + digitale (con login).....	136,00
Formato cartaceo estero + digitale (con login)	185,00
Formato cartaceo Italia + digitale (con ip)	145,00
Formato cartaceo estero + digitale (con ip).....	194,00
Fascicolo singolo cartaceo'	30,00
Fascicolo singolo digitale	25,00

Tutti i prezzi si intendono iva e costi di spedizione inclusi. *Escluse spese di spedizione.

L'abbonamento decorre dal 1° gennaio di ogni anno e dà diritto a tutti i numeri dell'annata, compresi quelli già pubblicati. Al fine di assicurare la continuità nell'invio dei fascicoli gli abbonamenti si intendono rinnovati per l'annata successiva se non annullati (tramite comunicazione scritta a info@mucchieditore.it) entro il 31 dicembre del corrente anno. I fascicoli non pervenuti all'abbonato devono essere reclamati entro 10 giorni dal ricevimento del fascicolo successivo. Decorso tale termine si spediscono, se disponibili, contro rimessa dell'importo (più spese di spedizione). Per ogni effetto l'abbonato elegge domicilio presso l'amministrazione della Rivista. Le annate arretrate sono in vendita al prezzo della quota di abbonamento dell'anno in corso. Si accordano speciali agevolazioni per l'acquisto di più annate arretrate, anche non consecutive, della Rivista.

Il cliente ha la facoltà di revocare gli ordini unicamente mediante l'invio di una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla sede della Casa editrice, o scrivendo a info@pec.mucchieditore.it entro le successive 48 ore (identificazione del cliente e dell'ordine revocato). Nel caso in cui la merce sia già stata spedita il reso è a carico del cliente e il rimborso avverrà solo a merce ricevuta. Per gli abbonamenti eventuale revoca deve essere comunicata entro e non oltre il 7° giorno successivo alla data di sottoscrizione.

© Stem Mucchi Editore - Società Tipografica Editrice Modenese S.r.l.

La legge 22 aprile 1941 sulla protezione del diritto d'Autore, modificata dalla legge 18 agosto 2000, tutela la proprietà intellettuale e i diritti connessi al suo esercizio. Senza autorizzazione sono vietate la riproduzione e l'archiviazione, anche parziali, e per uso didattico, con qualsiasi mezzo, del contenuto di quest'opera nella forma editoriale con la quale essa è pubblicata. Fotocopie, per uso personale del lettore, possono essere effettuate, nel limite del 15% di ciascun fascicolo del periodico, dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633. Le riproduzioni per uso differente da quello personale potranno avvenire solo a seguito di specifica autorizzazione rilasciata dall'editore o dagli aventi diritto.

Stem Mucchi Editore - Via Emilia est, 1741 - 41122 Modena - Tel. 059.37.40.94
info@mucchieditore.it info@pec.mucchieditore.it
www.mucchieditore.it
facebook.com/mucchieditore
twitter.com/mucchieditore
instagram.com/mucchi_editore

Tipografia e impaginazione Mucchi Editore (MO), stampa Geca (MI).
Finito di stampare nel mese di ottobre del 2020.

Sabrina Di Maria

RIFLESSIONI SUL RICHIAMO NOMINATIVO DEI *VETERES* NELLE *NOVELLAE* GIUSTINIANEE*

1. Sono ormai lontani i tempi in cui le Novelle di Giustiniano erano «una sorta di Cenerentola all'interno del *Corpus iuris Civilis* giustiniano»¹.

* Contributo sottoposto a valutazione.

¹ Le parole tra virgolette sono di G. LANATA, *Le Novelle giustiniane e la traduzione dell'Autentico. A proposito del Legum Iustiniani Imperatoris Vocabularium*, in *Byzantion*, 49, 1979, p. 239 ss. Della stessa autrice ricordo anche gli altri studi in materia di legislazione novellare: *Legislazione e natura delle Novelle giustiniane*, Napoli, 1984; EAD., *L'immortalità artificiale. Appunti sul proemio della Novella 22 di Giustiniano*, in *Serta historica antiqua*, 2, Roma, 1989, p. 259 ss.; EAD., "Aliud vates, aliud interpres": la Novella 146 di Giustiniano, i Settanta, Aquila, in *Novella Constitutio: Studies in Honor of Nicholas van der Wal*, a cura di J.H.A. LOKIN, B.H. STOLTE, Groningen, 1990, p. 117 ss. e della stessa autrice v. i sei contributi riuniti in *Società e diritto nel mondo tardo antico: sei saggi sulle Novelle giustiniane*, Torino, 1994.

Come è noto, lo scarso interesse dimostrato dalla dottrina romanistica nei confronti della produzione novellare è stato maggiore nel secolo scorso rispetto all'Ottocento, secolo nel corso del quale invece le *Novellae* hanno attirato l'attenzione della filologia giuridica come dimostrato dalla Storia delle Novelle di Biener (v. F.A. BIENER, *Geschichte der Novellen Justinians*, Berlin, 1824 [rist. Aalen, 1970]); dall'edizione di Heimbach e di Zachariae von Lingenthal, (v. G.E. HEIMBACH, *Authenticum. Novellarum Constitutionum Iustiniani versio Vulgata*, Lipsiae, 1846-1851 e K.E. ZACHARIAE VON LINGENTHAL, *Imperatoris Iustiniani Novellae quae vocantur sive constitutiones quae extra Codicem supersunt ordine chronologico digestae*, 1-2, Lipsiae, 1881, [Appendix, 1884]) nonché dall'edizione Schöll-Kroll, inserita nel *Corpus iuris civilis* berlinese di Mommsen-Krüger (*Corpus iuris civilis*. III. *Novellae. Recognovit R. Schöll. Opus... absolvit G. Kroll*, Berolini, 1895, più volte ristampata, con qualche aggiunta). Diversamente nella prima metà del 1900 pochi sono stati appunto i contributi dottrinali sulla legislazione novellare, tra cui ricordo qui l'opera di Noailles sulla formazione delle Collezioni (v. P. NOAILLES, *Les collections de Nouvelles de l'empereur Justinien*. I. *Origine et formation sous Justinien*, II. *La Collection grecque des 168 Nouvelles*, Paris, 1912-1914).

Come è noto, oggi, anche grazie alla predisposizione di sussidi adeguati alla consultazione delle Novelle², tali 'nuove costituzioni' vantano importanti indagini romanistiche, sia di largo respiro sia sui temi specifici trattati nelle diverse *leges*³.

² L'esiguo numero di ricerche dedicate al diritto delle Novelle, almeno sino agli anni Sessanta del secolo scorso, era infatti dovuto, tra l'altro, anche alla difficoltà, protrattasi per lungo tempo, di consultare le stesse Novelle a causa della mancanza di sussidi adeguati. Questa situazione si è andata però gradualmente modificando a partire dalla pubblicazione, nel 1964, del *Manuale Novellarum* del van der Wal (cfr. VAN DER WAL, *Manuale Novellarum Justiniani. Aperçu systématique du contenu des Nouvelles de Justinien*, Groningen-Amsterdam, 1964, di cui è stata pubblicata anche una seconda edizione [Groningue, 1998]; su quest'ultima edizione v. le recensioni di F. GORIA, in *BZ*, XCIII, 2000, p. 241 ss. e di J. BEAUCAMP, in *Revue des études byzantines*, 58, 2000, p. 326 ss.), cui si è aggiunto successivamente il vocabolario delle *Novellae*, curato da Gian Gualberto Archi e da Anna Maria Bartoletti Colombo, pubblicato tra il 1977 e il 1989 (per la *Pars Graeca* giunta al VII volume se si considera l'*Appendix*; v. *Legum Iustiniani imp. Vocabularium, Novellae, Pars Graeca, Appendix*, VII, Milano, 1989), strumenti questi che, nonostante alcuni limiti, hanno comunque fornito un impulso decisivo all'approfondimento dei temi novellari. Ai suddetti 'mezzi di conoscenza' ne hanno poi fatto seguir altri (*Iuliani epitome latina novellarum Iustiniani* [secondo l'edizione di G. Hänel e col glossario d'A. Augustin], a cura di V. P. FIORELLI, A.M. BARTOLETTI COLOMBO, Firenze, 1996, nonché più di recente W. KAISER, *Die Epitome Iuliani, Beiträge zum römischen Recht im frühen Mittelalter und zum byzantinischen Rechtsunterricht*, Frankfurt am Main, 2004), tra cui anche la predisposizione di supporti informatici; su tale aspetto v., tra gli altri, F. BRIGUGLIO, *L'Epitome Iuliani* e il «*Legum Iustiniani imperatoris vocabularium*», in *Rivista di diritto romano*, I, 2001 (www.ledonline.it). In generale sui sussidi per la conoscenza delle Novelle, v. F. GORIA, *Le raccolte delle novelle giustiniane e la collezione greca delle 168 novelle*, in *Diritto@Storia*, 6, 2007 (www.dirittoestoria.it), ora anche in P. GARBARINO, A. TRISCIUOGGIO, E. SCIANDRELLO, *Diritto romano d'Oriente. Scritti scelti di Fausto Gorla*, Alessandria, 2016, p. 433 ss.

In questo contesto rilevo che G. LANATA, *Le Novelle giustiniane e la traduzione dell'Autentico*, cit., pp. 239-240, individua molteplici motivi cui va imputata la scarsità di studi sul tema delle Novelle che ha caratterizzato la prima metà del '900, tra cui oltre a quello da me qui indicato, l'essere le Novelle «un territorio di confine fra il dominio dello studioso di diritto romano e la competenza del bizantinista» (*ibidem*) nonché una non adeguata conoscenza del greco da parte dei romanisti, insinuazione questa già avanzata, seppur garbatamente, da van der Wal (*Manuale Novellarum Justiniani*, cit., p. 7, nt. 9: «Je ne veux point insinuer que mes collègues romanistes n'aient plus envie de lire des textes grecs [...]»).

³ Mi limito qui a indicare, oltre agli studi di carattere generale già citati nelle note precedenti, le ricerche di G. CRIFÒ, *Rapporti tutelari nelle Novelle*

giustinianee, Napoli, 1965; B. ALBANESE, *Giustiniano e il 'silenzio del canone'. Nota sulla Novella 137*, in *SDHI*, XXXIII, 1967, p. 19 ss. (= *Scritti giuridici*, I, Palermo, 1991, p. 459 ss.); le numerose indagini di R. BONINI in materia privatistica pubblicate a partire dal 1966 e ora confluite in *Contributi di diritto giustiniano (1966-1976)*, Bologna, 1990 (di Bonini ricordo qui anche gli studi sulla legislazione novellare pubblicistica e particolarmente *Ricerche sulla legislazione giustiniana dell'anno 535. Nov. Iustiniani 8: venalità delle cariche e riforme dell'amministrazione periferica*, Bologna, 1989³; Id., *Studi sull'età giustiniana*, Rimini, 1990² e gli scritti raccolti in *Studi sull'età giustiniana*, Rimini, 1991²). Ancora sulle singole Novelle v. E. VOLTERRA, *Sulla Novella XXI di Giustiniano*, in *RISG*, XVII, 1973, p. 1 ss.; R. LAMBERTINI, *I caratteri della Novella 118 di Giustiniano*, Milano, 1977; D. SIMON, SP. TROIANOS, G. WEISS, *Zum griechischen Novellenindex des Iulian*, in *Fontes Minores*, II, Frankfurt a.M., 1977, p. 1 ss.; D. SIMON, SP. TROIANOS, *Die Epitome zum Novellensyntagma des Athanasios*, in *Fontes Minores*, III, Frankfurt a.M., 1979, p. 280 ss; G. SCAFFARDI, *La Nov. 123. 21. 1 e il c.d. «appello per abuso»*, in *SPR*, XXX, 1981, p. 159 ss.; A. SCHMINCK, D. SIMON, *Eine Synopsis der Novellen Justinians*, in *Fontes Minores*, IV, Frankfurt a.M., 1981, p. 119 ss.; F. CASAVOLA, *Sessualità e matrimonio nelle Novelle giustinianee*, in *Mondo classico e cristianesimo*, Roma, 1982, p. 183 ss.

In questo contesto non si possono non menzionare gli studi di M. BIANCHINI, *La disciplina degli interessi convenzionali nella legislazione giustiniana*, in *Studi A. Biscardi*, II, Milano, 1982, p. 389 ss., EAD., *Osservazioni sul testo delle Novelle Giustinianee. A proposito di Nov. 93*, in *Studi bizantini e neogreci*, Galatina, 1983, p. 267 ss. ed EAD., *Sul regime delle unioni fra libere e 'adscripticii' nella legislazione giustiniana*, in *Studi C. Sanfilippo*, V, Milano, 1984, p. 61 ss. e ancora della stessa autrice "Condicio dei genitori e "status" dei figli: riflessioni su *Nov. Iust. 38, 6*, in *Diritto e società nel mondo romano*, I, Como, 1988, p. 181 ss.

V. anche A. DÍAZ BAUTISTA, *Les garanties bancaires dans la législation de Justinien*, in *RIDA*, 3e s., XXIX, 1982, p. 165 ss. e qualche anno dopo dello stesso autore *Estudios sobre la banca bizantina (Negocios bancarios en la legislación de Justiniano)*, Murcia, 1987; L. MIGLIARDI ZINGALE, *In margine a Nov. Iust. 44. 2: Tou kaloumenon protokollon*, in *Studi A. Biscardi*, V, Milano, 1984, p. 151 ss.; C. SCOFONE, *Abusi edilizi nella Costantinopoli di Giustiniano: a proposito di Nov. 63*, in *AUGE*, XX, 1984-1985, p. 150 ss.; E. FRANCIOSI, *Il regime delle nozze incestuose nelle Novelle giustinianee*, in *Melanges J. Iglesias*, II, Madrid, 1988, p. 727 ss. ed EAD., *Riforme istituzionali e funzioni giurisdizionali nelle Novelle di Giustiniano: studi su Nov. 13 e Nov. 80*, Milano, 1998.

Un importante nucleo di ricerche è quello di F. SITZIA tra le quali ricordo *Il diritto di proprietà nelle Novelle giustinianee*, in *La proprietà e le proprietà*, Milano, 1988, p. 121 ss., Id., *Aspetti della legislazione criminale tra filosofia greca e diritto romano*, in *Novella Constitutio: Studies in Honor of Nicholas van der Wal*, cit., p. 221 ss. e ancora Id., *L'azione nelle Novelle di Giustiniano*, in *BIDR*, XCVIII-XCIX, 1995-1996, p. 171 ss.; Id., *Novella 19: fra problemi di tecnica legislativa e cavilli della prassi*, in *Nozione, formazione e interpretazione del diritto. Dall'età romana alle esperienze moderne. Ricerche dedicate al professor Filippo Gallo*, II, Napoli, 1997, p. 319 ss. e Id., *Norme imperiali e*

Nell'ormai dunque ampia letteratura depositatasi sull'ultima legislazione giustiniana, il presente contributo mira a svolgere delle brevi riflessioni sui soli richiami nominativi dei *veteres* in essa presenti⁴.

In questa sede si tralascerà l'esame analitico dei contenuti normativi delle singole Novelle che di volta in volta vengono in rilievo – cui si dedicheranno solo brevi cenni funzionali

interpretazioni della prassi, in *Il diritto fra scoperta e creazione. Giudici e giuristi nella storia della giustizia civile*, Atti del Convegno Internazionale della Società di storia del diritto, 18-20 ottobre 2001, Napoli, 2003, p. 277 ss.; Id., *Giudici e legislatori: il divieto stabilito da Nov. 125 nella storia del diritto bizantino*, in *Tradizione romanistica e Costituzione*, diretto da L. Labruna, II, a cura di M.P. BACCARI, C. CASCIONE, Napoli, 2006, p. 1403 ss.

V. di G. LUCHETTI *Il matrimonio cum scriptis e sine scriptis*, in *BIDR*, XCII-XCIII, 1989-1990, p. 325 ss. ora in Id., *Contributi di diritto giustiniano*, Milano, 2004, p. 43 ss., spec. p. 45, nt. 3 (da cui citerò d'ora innanzi), Id., *Banche, banchieri e contratti bancari nella legislazione giustiniana*, in *BIDR*, XCIVXCV, 1991-1992, p. 449 ss.; Id., *Spunti per una indagine sulla legislazione giustiniana riguardante gli argentarii costantinopolitani*, in *Contributi di diritto giustiniano*, cit., p. 151 ss. (= *Studi Senesi*, 117, 2005, p. 40 ss.).

Ai temi novellari ha dedicato ampio spazio F. GORIA, del quale, oltre a già citato contributo in materia di collezioni delle Novelle, ricordo *La Nov. 134,10; 12 di Giustiniano e l'assunzione coattiva dell'abito monastico*, in *Studi G. Grosso*, VI, Torino 1974, p. 55 ss.; Id., *Giudici civili e giudici militari nell'età giustiniana*, in *SDHI*, LXI, 1995, p. 447 ss., Id., *Ricusazione del giudice e iudices electi da Costantino a Giustiniano*, in *Legislazione, cultura giuridica, prassi dell'impero d'oriente in età giustiniana tra passato e futuro*, Atti del Convegno, Modena 21-22 maggio 1998, a cura di S. PULIATTI, A. SANGUINETTI, Milano, 2000, p. 153 ss.

In tempi più recenti v. anche, tra gli altri, F. BOTTA, *Giustiniano e la repressione della blasfemia*, in *Φύλα Scritti per Gennaro Franciosi*, I, a cura di F.M. D'IPPOLITO, Napoli, 2007, p. 275 ss.; S. RONCATI, *La Novella 74: legge e caso concreto*, in *Diritto@Storia*, 6, 2007, ivi anche G. VIARENGO, *Il caso e la legge in Nov. 97.5*; F. MATTIOLI, *El Sonderrecht de los argentarii: la especificidad de los contratos bancarios en la Novela 136 de Justiniano*, in *Seminarios Complutenses de Derecho romano*, 30, 2017, p. 459 ss.

⁴ Sul 'concetto' di *veteres* v. F. HORAK, *Wer waren die veteres? Zur terminologie der klassischen römischen Juristen*, in *Vestigia iuris romani. Festschrift für Gunter Wesener zum 60*, Graz, 1992, p. 201 ss. e più di recente D. MANTOVANI, *Quando i giuristi diventarono "veteres". Augusto e Sabino, i tempi del potere e i tempi della giurisprudenza*, in *Atti del Convegno Lincei. Convegno Augusto. La costruzione del principato (Roma, 4-5 dicembre 2014)*, Roma, 2017, p. 257 ss.

all'indagine – concentrando appunto l'attenzione sui soli passaggi in cui sono inseriti i nominativi dei giuristi classici.

Senza indugiare ulteriormente, dico subito che le *Novellae* in cui sono richiamati nominativamente i *prudentes* sono le seguenti: Nov. 22.43 (Quinto Mucio); Nov. 74 *praef.* e Nov. 87 *praef.* (Giuliano); Nov. 4.1, Nov. 108 *praef.*, 2 e 108.1 (Papiniano); Nov. 97.6.1 (Ulpiano). Si tratta così di appena sei testi per un totale di soli quattro giuristi; un numero dunque esiguo rispetto alle numerose citazioni che si riscontrano nella precedente legislazione di Giustiniano. Come è noto, la cancelleria giustiniana manifesta infatti una tendenza assai accentuata a confrontarsi, in maniera diretta o indiretta, con la sapienza dell'antica giurisprudenza⁵.

La quantità assai ridotta di richiami alle opinioni giurisprudenziali classiche presenti nelle Novelle è già stata sottolineata in dottrina⁶.

Credo però che un ritorno di indagine possa essere utile se le citazioni in forma nominativa inserite nei testi sopra elencati vengono valutate alla luce degli studi, di non molti anni addietro, dedicati *ex professo* proprio ai richiami nominativi dei giuristi presenti nelle altre parti del *Corpus iuris*.

⁵ Per quanto riguarda la deferenza giustiniana nei confronti dell'*antiquitas* v. il classico studio di G. DONATUTI, *Antiquitatis reverentia*, in *Studi Parmensi* 3, 1953, p. 206 ss. (= *Studi di diritto romano*, II, Milano, 1977, p. 829 ss.). Sul c.d. classicismo giustiniano v. anche F. WIEACKER, *Vulgarismus und Klassizismus im Recht der Spätantike*, Heidelberg, 1955, *passim*; K.-H. SCHINDLER, *Justinians Haltung zur Klassik. Versuch einer Darstellung an Hand seiner Kontroversen entscheidenden Konstitutionen*, Köln-Graz, 1966, *passim*; G.G. ARCHI, *Giustiniano legislatore*, Bologna, 1970, p. 190 ss.; R. BONINI, *Introduzione allo studio dell'età giustiniana*, Bologna, 1985⁴, p. 42 ss. (= *Lineamenti di storia del diritto romano*, Milano, 1989², p. 654 ss.).

⁶ V., tra gli altri, G. LANATA, *Legislazione e natura delle Novelle giustiniane*, cit., p. 43 ss.; G. LUCHETTI, *Nuove ricerche sulle Istituzioni di Giustiniano*, Milano, 2004, p. 260 ss. Tale aspetto è stato accennato anche nel mio *La cancelleria imperiale e i giuristi classici: "reverentia antiquitatis" e nuove prospettive nella legislazione giustiniana del Codice*, Bologna, 2010, p. 8, nt. 3, in cui mi occupo delle citazioni nominative dei giuristi nella sola legislazione del Codice.

Al proposito specifiche ricerche sono state condotte sulle citazioni giurisprudenziali nominative inserite sia nelle *Institutiones* sia nel *Codex repetitae praelectionis*.

Per quanto concerne specificatamente la trattazione istituzionale, Giovanni Luchetti ha dimostrato che i richiami dei *veteres* nelle Istituzioni imperiali «sono per lo più (anche se non in via esclusiva) il risultato riflesso della riutilizzazione dei materiali giurisprudenziali in cui tali citazioni erano originariamente inserite»⁷, sottolineando al contempo come «le citazioni di opinioni giurisprudenziali presenti nel testo istituzionale manifestino, nella maggioranza dei casi e indipendentemente da quale ne sia l'origine, l'intenzione dei compilatori di evidenziare la continuità tra passato e presente, in una concezione del passato che – almeno di norma – non lo pone in contrapposizione dialettica con le loro scelte normative, ma piuttosto lo inquadra in un rapporto armonico, finalizzato a fornire al diritto vigente autorità e prestigio, giustificandone appunto sul piano storico l'esistenza»⁸.

Per quanto riguarda poi le citazioni dei giuristi classici (assai frequenti come accennavo) che si riscontrano nella legislazione giustiniana, io stessa vi ho dedicato una specifica ricerca sfociata nel lavoro monografico del 2010⁹. Dalla detta indagine è emerso, tra l'altro, che nel *Codex repetitae praelectionis* le costituzioni contenenti citazioni in forma nominativa dei *veteres* sono in tutto trentaquattro¹⁰ e fanno prevalentemen-

⁷ Cfr. G. LUCHETTI, *Nuove ricerche sulle Istituzioni di Giustiniano*, cit., p. X, il quale si era prima occupato dei richiami nel manuale istituzionale della legislazione imperiale, v. Id., *La legislazione imperiale nelle Istituzioni di Giustiniano*, Milano, 1996.

⁸ V. ancora G. LUCHETTI, *Nuove ricerche sulle Istituzioni di Giustiniano*, cit., pp. 255-256.

⁹ Cfr. il mio già citato *La cancelleria imperiale e i giuristi classici*, cit., a cui mi sia consentito fare ancora rinvio, quando sarà necessario.

¹⁰ Si tratta di C. 3.28.33, C. 6.30.19, C. 6.42.30, C. 7.45.14, tutte del 529; poi C. 2.55(56).5, C. 6.25.7 (6), entrambe della prima metà del 530, seguono testi emanati a partire dal 1° agosto del 530 (data ormai accettata dalla dottrina maggioritaria come *dies a quo* del periodo di emanazione delle *Quinquaginta decisiones*), si tratta (indicandole in ordine cronologico) di C. 4.5.10, C. 7.7.1, C. 5.70.7, C. 3.33.15, C. 5.4.25, C. 2.18 (19).24, C. 6.2.22 e C. 6.29.3. Le restanti *leges* risultano emanate tra il 531 e il 534: C. 6.22.10, C. 6.24.14, C.

te riferimento alla giurisprudenza tardoclassica¹¹. La maggior parte delle citazioni sono inserite o in *leges* del 530, tutte annoverabili tra le c.d. *Quinquaginta decisiones*, o in testi del 531, tutti riconducibili alle *Constitutiones ad commodum propositi operis pertinentes*.

Nel primo caso le citazioni sembrano essere sollecitate da uno scandaglio dei materiali classici che aveva già preso probabilmente il via proprio con l'emanazione delle *decisiones*, con le quali Triboniano credeva di poter conferire ordine allo stato dei *iura* che si mostrava particolarmente insoddisfacente anche a fini strettamente legati alla prassi giudiziaria.

Nelle *leges* suscettibili dunque di essere annoverate tra le *decisiones*, i nomi dei giuristi sono richiamati in contesti normativi rivolti a risolvere i contrasti tra opinioni giurisprudenziali contrapposte per fini eminentemente pratici. Proprio nel «concreto dipanarsi di quel lavoro di scandaglio dei materiali che costituiva il necessario presupposto delle *decisiones*», maturata compiutamente nella mente di Triboniano «il progetto di redigere la raccolta di *iura*, dopo che ci si era resi conto, intrapresa quella via, che comunque le *decisiones* non sarebbero state da sole sufficienti a mettere ordine in una materia così articolata e dispersa come quella dei *iura*, che pertanto – *re melius perpensa* – richiedeva un'opera ben più radicale e complessa di razionalizzazione»¹².

Iniziati dunque i lavori del Digesto comincia anche l'emanazione delle *Constitutiones ad commodum propositi operis pertinentes* in cui le citazioni nominative dei *veteres* diventano molto insistenti dipendendo appunto esse dalla strettissima relazione esistente fra lo spoglio delle masse e la stessa legislazione im-

6.25.9 (8)-10 (9), C. 6.26.10-11, C. 6.46.7 (6), C. 3.28.35-26, C. 6.28.4, C. 8.47 (48), C. 6.49.7, C. 3.33.17, C. 6.40.3, C. 6.58.14, C. 5.4.28, C. 7.2.15, C. 3.34.14, C. 7.32.12 e C. 6.51.1.

¹¹ V. S. DI MARIA, *La cancelleria imperiale e i giuristi classici*, cit., p. 175 ss.

¹² Le parole tra virgolette sono di G. LUCHETTI, *La const. ad senatum del 22 luglio del 530 e il progetto delle Quinquaginta decisiones*, in *Contributi di diritto giustiniano*, cit., p. 41. Sul punto v. anche dello stesso autore *La raccolta di "iura": gestazione di un progetto. La legislazione imperiale fra il luglio del 530 e l'aprile del 531*, in *KOINΩNIA*, XXXV, 2011, p. 168 ss., con ampio ragguaglio bibliografico sul tema.

periale¹³. Le dette *constitutiones* erano infatti emanate durante i lavori del Digesto proprio per risolvere i problemi che sorgevano tra commissari preposti allo spoglio di opere appartenenti alla stessa massa o tra le diverse sottocommissioni deputate alla codificazione dei *iura*¹⁴. Così i commissari trasmettevano tutto alla cancelleria affinché intervenisse e questa nel risolvere la *quaestio* presentata sovente menzionava nel testo legislativo i *veteres auctores* che avevano fornito la *ratio decidendi* o semplicemente ricordava che sull'argomento esistevano, *apud antiquos conditores*, delle diversità di opinioni¹⁵.

Fondamentale in questo contesto è certamente il ruolo di Triboniano che, come è ben noto, presiedeva la commissione deputata alla redazione del Digesto e al contempo era *quaestor sacri palatii*¹⁶; si potrebbe parlare, a mio avviso, di un dialogo di Triboniano con sé stesso.

Con l'uscita di scena di Triboniano, in seguito ai disordini successivi alla rivolta di Nika, anche l'interesse per le opere giurisprudenziali classiche diminuisce. Nella legislazione successiva al 531 infatti le citazioni relative ad opere e opinioni dei giuristi classici calano bruscamente di numero, fenomeno questo che può, tra l'altro, in parte ricollegarsi a un rallentamento della produzione normativa, in parte all'allontanamento di Triboniano.

La tendenza alla rarefazione delle citazioni giurisprudenziali si conferma anche nella legislazione delle Novelle, in cui, come dicevo, le citazioni nominative di opinioni di giuristi so-

¹³ In questo senso già C. LONGO, *Contributo alla storia della formazione delle Pandette*, in *BIDR* 19, 1907, pp. 132-160, e P. DE FRANCISCI *Nuovi studi intorno alla legislazione giustiniana durante la compilazione delle Pandette*, in *BIDR* 22, 1910, pp. 156-207; *BIDR* 23, 1911, pp. 5-51 e pp. 186-295 e *BIDR*, 27, 1914, pp. 5-54, nei loro studi tendenti appunto a dimostrare la connessione fra lo spoglio delle opere dei *prudentes* e la legislazione imperiale, studi che tuttavia non sono giunti a conclusione arrestandosi all'esame del gruppo di costituzioni che sta sotto la data *XV k. Nov. del 531*.

¹⁴ S. DI MARIA, *La cancelleria imperiale e i giuristi classici*, cit., p. 181 ss.

¹⁵ Pur registrandosi tuttavia anche testi in cui la cancelleria decide autonomamente di richiamare il sapere dell'*antiquitas*; v. ancora S. DI MARIA, *op. ult. cit.*, p. 181 ss.

¹⁶ Sul ruolo di Triboniano nell'epoca giustiniana v. per tutti lo studio di T. HONORÉ, *Tribonian*, London, 1978, p. 144.

no nel complesso appena sei e riguardano Quinto Mucio, Giuliano (due volte), Papiniano (due volte) e infine Ulpiano.

Le Novelle in cui risultano inserite le citazioni sono tutte risalenti al periodo 535-541, ossia in corrispondenza della seconda questura di Triboniano¹⁷ e sono, come vedremo, tutte riscontrabili nella raccolta di *iura*¹⁸.

Delineato siffatto quadro generale, vediamo i singoli passaggi relativi ai richiami dei giuristi.

2. La prima *lex* che viene in rilievo, seguendo l'ordine cronologico, è Nov. 4 del 16 marzo del 535, in materia di garanzie personali dell'obbligazione. In particolare qui interessa il *caput* 1:

Nov. 4.1 (*Ὁ αὐτὸς βασιλεὺς Ἰωάννη τῷ ἐνδοξοτάτῳ ἐπάρχῳ τῶν ἱερῶν πραιτωρίων*): ... οὐδὲ γὰρ ἦν τις ἐνταῦθα τῷ παλαιῷ νόμῳ διορισμένη πρὸς θεραπείαν μέθοδος, καίτοι Παπινιανὸς ὁ μέγας ἦν ὁ ταῦτα πρῶτος ὑφηγησάμενος... (*Dat. XVII k. April. ind. XIII Flavio Belisario v.c. cons.*)¹⁹.

La fattispecie in questione è quella di un mutuo garantito da un fideiussore o da un mandante o da un costituente di debito altrui. A questi garanti viene attribuito il *beneficium excussionis*²⁰.

Perché si possa applicare detto *beneficium* è necessaria la contemporanea presenza del debitore principale e del garante. Qualora il debitore principale sia assente, viene concesso al garante, da parte del giudice, un periodo di tempo utile in

¹⁷ Sui tempi della seconda questura di Triboniano v. J.R. MARTINDALE, *The prosopography of the later Roman Empire*, III B, Cambridge, 1992, p. 1338.

¹⁸ I passi del Digesto in cui sono riportate le opinioni dei giuristi citati nelle Novelle sono già tutti elencati da G. LANATA, *Legislazione e natura delle Novelle giustinianee*, cit., p. 45, nt. 81.

¹⁹ *Authenticum*: ...*Non enim erat quoddam hic antiquae legi datum pro sanatione remedium, cum utique Papinianus maximus fuerit qui haec primitus introduxit...*

²⁰ Sul *beneficium excussionis* e per un'esegesi approfondita di Nov. 4 v. F. BRIGUGLIO, *Fideiussoribus succurri solet*, Milano, 1999, p. 98 ss.; v. anche A. PETRUCCI, *Profili giuridici delle attività e dell'organizzazione delle banche romane*, Torino, 2002, p. 227 s.

cui trovare il debitore principale e farlo comparire in giudizio. Nel caso in cui tali ricerche risultino vane, ed il tempo fissato dal giudice sia ormai trascorso, il garante è convenuto in giudizio e deve pagare il debito.

La soluzione del caso di assenza del debitore principale o del garante viene riferita dalla Novella a Papiniano, che viene indicato come colui il quale aveva risolto per primo il problema («Παπινιανός ὁ μέγας ἦν ὁ ταῦτα πρῶτος ὑφηγησάμενος»). Secondo la dottrina maggioritaria il responso papiniano cui fa riferimento la *lex* sarebbe quello collocato in D. 46.1.49.2²¹, ma non sono mancate voci in parte discordanti²². Tuttavia l'aspetto rilevante in questa sede non è tanto l'individuazione precisa del corrispondente frammento della codificazione dei *iura*, ma il fatto che la cancelleria, dovendo fornire una soluzione al caso concreto, indichi il *causidicus* per eccellenza e senza la mediazione del Digesto che ormai comunque le opinioni del noto giurista le conteneva.

Tuttavia credo che ciò possa suscitare meno stupore se solo si rifletta sul ruolo di assoluta preminenza da sempre attribuito al giurista severiano dal pensiero e dalla legislazione postclassica. Basti pensare al 'posto d'onore' che a Papiniano era riconosciuto dall'*oratio* ravennate nonché dalle espressioni laudative che accompagnano il nome del giurista nelle costituzioni del Codice, ove lo stesso viene indicato come «acu-

²¹ Cfr. D. 46.1.49.2 (Pap. 27 *quaest.*): *Quaesitum est, an fideiussor, qui "capuae pecuniam se daturum" Romae promisit, si reus promittendi Capuae esset, statim conveniri possit. dixi non magis fideiussorem confestim teneri, quam si ipse Capuae spondisset, cum reus adhuc Capuam pervenire non potuisset: nec ad rem pertinere, quod hoc latere nemo dubitet nondum fideiussorem teneri, quia nec ipse reus promittendi teneretur. nam e contrario quoque si quis responderit, quoniam debitor Capuae sit, fideiussorem confestim teneri non habita ratione taciti proprii temporis, eventurum, ut eo casu fideiussor conveniatur, quo debitor ipse, si romae fuisset, non conveniretur. itaque nobis placet fideiussoriam obligationem condicionem taciti temporis ex utriusque persona recipere tam rei promittendi quam ipsius fideiussoris, quoniam aliud respondentibus contra iuris formam in duriolem condicionem acceptus intelletur.* Sul punto v. in spec. G. LANATA, *op. cit.*, p. 45.

²² Per un'ampia discussione sul punto v., per tutti, F. BRIGUGLIO, *Fideiussoribus succurri solet*, cit., p. 179 ss.

tissimi ingenii vir et merito ante alios excellens» (C. 6.42.30) o come «summi ingenii vir» (C. 7.45.14)²³.

Il prestigio goduto dal giureconsulto era talmente forte e le sue opere così ben conosciute che forse l'estensore delle Novelle non aveva bisogno di passare dal Digesto, avendo ben chiaro in mente il pensiero di Papiniano e ciò soprattutto se si attribuisce, come qui intendo fare, la Novella in questione (così come le altre che seguono) direttamente alla mano di Triboniano.

Alla appena esaminata citazione dell'*acutissimi ingenii vir*, segue poi il richiamo a Quinto Mucio di Nov. 22.43 del 18 marzo 536²⁴, ove, in generale, si riprende l'intera materia matrimoniale²⁵. In particolare al fine della presente indagine interessa il cap. 43 in cui Giustiniano, o meglio forse Triboniano, con la sua consueta tecnica, procede innanzi tutto a un *excursus* sulla precedente legislazione in materia di condizione di non contrarre le *nuptiae*:

Nov. 22.43 (Ο αὐτὸς βασιλεὺς Ἰωάννη τῷ ἐνδοξοτάτῳ ἐπάρχῳ τῶν ἱερῶν τῆς Ἐω πραιτωρίων τὸ δεύτερον, ἀπὸ ὑπάτων καὶ πατρικίων): ... ἀλλὰ ταύτην δὴ τὴν προσθήκην οὐκ αὐτὸς ὁ Ἰούλιος miscellas ἐξεῦρεν, ἀλλὰ Quintos Mucios Scaevolas προνομοθετήσας ἐτύχχανεν, ἐπὶ πάντων δὴ

²³ Mi permetto di rinviare ancora a S. DI MARIA, *La cancelleria imperiale e i giuristi classici*, cit., in spec. p. 39 ss.

²⁴ È la datazione più attendibile in quanto risulta dal *Codex Marcianus Graecus 179* («*potest Bilsar. uc.cons.*») ed è confermata dalle *subscriptiones* dell'Epitome di Giuliano («*dat. XV. Kal. April. Constantinopoli P.C. Belisarii V.C.*»: Haenel, p. 68), dell'Epitome di Atanasio e, almeno nella sostanza, dell'Epitome di Teodoro. Secondo alcuni manoscritti dell'*Authenticum* la costituzione andrebbe invece retrodatata al 535 (v. ed. HEIMBACH [che tuttavia data correttamente la costituzione al 536] nonché ed. SCHÖLL-KROLL, *ad hh. Ll.*: cfr. *Codex Monacensis lat. 3509*; *Codex Vindabonensis lat. iur. civ.* 19; *Codex Bambergensis D II 11*).

²⁵ Sulla Nov. 22 ricordo qui F. GORIA, *Studi sul matrimonio dell'adultera nel diritto giustiniano e bizantino*, Torino, 1975, p. 24 ss.; sul proemio v. in spec. G. LANATA, *L'immortalità artificiale*, cit., p. 260 ss. Sul *caput 7* della stessa Novella v. O. VANNUCCHI FORZIERI, *Captivitas e matrimonium in Leone Magno (Ep. 159) e in Giustiniano (Nv. 22, 7)*, in *Atti dell'Accademia romanistica costantiniana. VII Convegno internazionale*, Napoli, 1988, p. 406 ss.; sul *caput 3* v. anche G. LUCHETTI, *Il matrimonio cum scriptis e sine scriptis*, cit., p. 64 ss.

τῶν ἡρτημένων εἰς τὰς τῶν πραγμάτων κολλύσεις τὰς τσιαίτας ἐπινοήσας ἀσφαλείας... (Dat. XV. k. April. CP. post cons. Belisarii v.c.)²⁶.

Il testo ricorda che, a proposito della condizione di non contrarre matrimonio aggiunta in una disposizione testamentaria, la *lex Iulia Miscella* aveva stabilito che se il coniuge pre-disponeva un lascito in favore dell'altro sottoposto alla condizione di non contrarre un nuovo matrimonio, questa condizione doveva considerarsi *pro non scripta* solo nel caso in cui il coniuge superstite giurasse entro un anno che si risposava *liberorum procreandorum causa*, altrimenti non poteva conseguire ciò che gli era stato lasciato se non dopo aver costituito la *cautio Muciana* e proprio a tal proposito è richiamato Quinto Mucio Scevola («*Quintos Mucios Scaevolas προνομοθετήσας ἐπιγγανεν*»). Il riferimento non espresso è chiaramente al noto passo collocato in D. 35.1.7 pr. (Ulp. 18 *ad Sab.*)²⁷.

La citazione di Quinto Mucio Scevola non sembra avere nessuno altro scopo se non quello di ricordare, *reverentia antiquitatis*, a quale dei *veteres* andava riconosciuto il merito di aver escogitato il rimedio richiamato.

Dello stesso tenore può essere considerata la menzione nominativa di Giuliano che risulta inserita in Nov. 74 del 4 giugno del 538, testo che mira a sistemare in modo generale il problema della legittimazione dei figli naturali²⁸.

²⁶ *Authenticum: ...sed hanc quoque adiectionem non ipse Iulius Miscellus adinvenit, sed Quintus Mucius Scaevola hoc praesanciverat, super omnibus quippe pendentibus in causarum prohibitionibus huiusmodi adinveniens cautiones...*

²⁷ *Mucianae cautionis utilitas consistit in condicionibus, quae in non faciendi sunt conceptae, ut puta 'si in Capitolium non ascenderit' 'si Stichum non manumiserit' et in similibus: et ita Aristoni et Neratio et Iuliano visum est: quae sententia et constitutione divi Pii comprobata est. nec solum in legatis placuit, verum in hereditatibus quoque idem remedium admissum est.* Sul brano e sulla *cautio muciana* nella legislazione giustiniana, mi limito qui a indicare, tra i contributi più recenti, F. GALGANO, *Cautio Muciana e crisi di un'élite*, in *Rivista di diritto romano*, XVI-XVII, 2016-2017.

²⁸ Sulla Novella nonché sulle precedenti *leges* giustiniane che avevano affrontato il tema, v. per tutti, G. LUCHETTI, *La legittimazione dei figli naturali nelle fonti tardo imperiali e giustiniane*, Bologna, 1990, p. 150 ss.

La *praefatio* richiama ancora una volta i rapporti tra la nuova e la vecchia legislazione giustiniana²⁹:

Nov. 74 *praef.* (Ο αὐτὸς βασιλεὺς Ἰωάννη τῷ ἐνδοξοτάτῳ ἐπάρχῳ τῶν ἀνατολικῶν πραιτωρίων τὸ β', ἀπὸ ὑπάτων ὀρδιναρῖῳ καὶ πατρικίῳ): Ὁρθῶς εἴρηται τοῖς πρὸ ἡμῶν καὶ πρὸ γε ἀπάντων Ἰουλιανῷ τῷ σοφωτάτῳ τὸ μηδένα νόμον μηδὲ δόγμα τῇ πολιτεία Ῥωμαίων τεθὲν δόξαι καὶ πρὸς τὸ πᾶν αὐτάρκως ἐξ ἀρχῆς νομοθετηθὲν, ἀλλὰ πολλῆς δεηθῆναι τῆς ἐπανορθώσεως, ἵνα πρὸς τὴν τῆς φύσεως ποικιλίαν καὶ τὰς ἐκείνης ἐπιτεχνήσεις ἀρκέσαι... (Dat. prid. non. Iun. Constantinopoli imp. dn. Iustiniani pp. Aug. anno XII. Iohanne v. c. cons.)³⁰.

Il legislatore esordisce dicendo che giustamente è stato detto dai predecessori e «πρὸ γε ἀπάντων» dal sapientissimo Giuliano che nessuna legge e nessun senatoconsulto promulgato «τῇ πολιτεία Ῥωμαίων» sembra formulato sin dall'inizio in modo da poter bastare per tutti i casi, ma i testi hanno sempre richiesto molti miglioramenti per poter fronteggiare «τὴν τῆς φύσεως ποικιλίαν καὶ τὰς ἐκείνης ἐπιτεχνήσεις». Ciò viene premesso al fine di giustificare la modifica della legislazione in tema di legittimazione.

Il richiamo a Giuliano in questo passo sembra dunque servire a conferire maggiore prestigio e autorevolezza alla riforma che si intende introdurre; la citazione a un grande e venerato autore del passato – nonché ordinatore dell'editto come era stato ricordato già nella *decisio* conservata in C. 4.5.10 (cfr. § 1: ...*Salvium Iulianum summae auctoritatis hominem et praetorii edicti ordinatorem*...) – rappresenta la giustifica-

²⁹ Sulla *praefatio* della Novella v. ancora G. LUCHETTI, *La legittimazione*, cit., p. 289 ss.; G. LANATA, *I figli della passione. Appunti sulla Novella 74*, in *Società e diritto nel mondo tardo antico*, cit., p. 93 ss.; v. anche S. RONCATI, *La Novella 74: legge e caso concreto*, cit., p. 1.

³⁰ *Authenticum: Recte dictum est a praecessoribus nostris et ante omnes a Iuliano sapientissimo, quia nulla lex neque senatusconsultum prolatum in republica Romanorum videtur ad omnia sufficienter ab initio promulgatum, sed multa indigere correctione, ut ad naturae varietatem et eius machinationes sufficiat...*

zione culturale di un discorso teorico, che è quello che lo stesso giurista conduce nei suoi *libri digestorum*³¹.

Giuliano è richiamato anche nella Nov. 87 *prae*f. del 18 maggio del 539, ma questa volta, ed è l'unica, viene indicato specificatamente il luogo preciso del Digesto in cui risulta inserita l'opinione giurisprudenziale:

Nov. 87 *prae*f. (Αὐτοκράτωρ Ἰουστινιανὸς Ἀύγουστος Ἰωάννη τῷ ἐνδοξοτάτῳ ἐπάρχῳ τῶν ἀνατολικῶν πραιτωρίων τὸ β', ἀπὸ ὑπάτων ὀρδιναρίων καὶ πατρικίῳ): ...καὶ εἰ τοῦτο πράξιεν, ἄδειαν ἔχειν ἀποτάττεσθαι καὶ αὐτῷ τῷ δύνασθαι τὸν μετὰμελον τὸν ἐπὶ ταῖς τοιαύταις δωρεαῖς ἀνακαλεῖσθαι καὶ οὖς ἂν βουλευθεῖεν ὄρους ἐντάττειν ταῖς μόρτις καθῶσα δωρεαῖς καθάπερ Ἰουλιανὸς ὁ σοφώτατος ἐνομοθέτησε, τοῦτο ὅπερ ἡμεῖς ἐν τῷ λθ' βιβλίῳ τῶν ἡμετέρων διγέστων ἐγράμαμεν (ἅπαντα γὰρ συνελάβομεν ἐν βραχεῖ τὰ τε τοῖς παλαιοῖς τὰ τε ἡμῖν διηγορευμένα) τοῦτο τοίνυν εἰδότες ψήθησαν χρῆναι κατὰ τοῦτον τὸν τρόπον ποιεῖσθαι τινὰς μόρτις παῖσα δωρεὰς καὶ ἐπιθέναί τι συμφωνον κατὰ τὸν νόμον τοῦ ἀναρρεῖν ἑαυτοῖς τὸ δύνασθαι τὸν ἐπὶ τῇ δωρεᾷ μετὰμελον ἀνακαλεῖσθαι, ἄλλον δὲ ὅρον αὐτοῖς δοκοῦντα προστιθέναί ταύταις ταῖς δωρεαῖς, ἵνα αὐτόθεν αὐτοῖς δῆθεν ἐξῆ ποιεῖσθαι δωρεὰς τῆς ἀνακλήσεως ἐλευθέρως καὶ οὕτω τὰς ἐαυτῶν ἐλαττοῦν περιουσίας (Dat XV. k. Iun. Septimo imp. dn. Iustiniani Aug. anno XIII. Apione v.c. c.)³².

³¹ D. 1.3.10-12 (Iul. 59 dig.): *Neque leges neque senatus consulta ita scribi possunt, ut omnes casus qui quandoque inciderint comprehendantur, sed sufficit ea quae plerumque accidunt contineri. 11. Et ideo de his, quae primo constituuntur, aut interpretatione aut constitutione optimi principis certius statuendum est. 12. Non possunt omnes singillatim aut legibus aut senatus consultis comprehendi: sed cum in aliqua causa sententia eorum manifesta est, is qui iurisdictioni praest ad similia procedere atque ita ius dicere debet.* Sul punto v. G. LANATA, *Legislazione e natura nelle Novelle giustiniane*, cit., p. 183 che invece ritiene come, almeno per quanto riguarda la tensione tra legge e artifici della natura, il passaggio della Novella non troverebbe piena corrispondenza nel brano del Digesto surriportato.

³² *Authenticum*: ...*et si hoc actum fuerit, licentiam habere renuntiare et hoc ipsum posse per paenitentiam huiusmodi donationem revocare et quas voluerit condiciones inserere mortis causa donationibus, secundum quod Iulianus sapientissimus sancivit, hoc quod nos in tricesimo octavo libro nostrorum digestorum scripsimus (omnia enim comprehendimus): hoc igitur scientes aestimavimus oportere et secundum hunc modum fieri aliquas mortis causa donationes et inseri placitum secundum legem tollendi eis facultatem super donationem paenitentiam revocandi, aliam autem condicionem quae eis placet*

L'imperatore ricorda uno stratagemma escogitato dai curiali per eludere la norma che vietava loro le donazioni di immobili nonché di disporre per testamento per più di tre once a favore di estranei alla curia³³.

La prassi basava in primo luogo le sue argomentazioni sulle disposizioni di C. 8.56.4, con la quale Giustiniano, risolvendo antichi dubbi, aveva stabilito che la *donatio mortis causa* potesse essere compiuta oralmente o per iscritto, con l'intervento di cinque testimoni³⁴. Come espressamente dichiarato, la nor-

addi istis donationibus, ut exinde his liceat facere donationes revocatione liberas et ita suas imminuere facultates.

³³ Cfr. la parte iniziale della *praefatio*: *Τὰς τῶν βουλευτῶν κακοῦργίας μηδὲν δύνασθαι φέρειν βλάβος τῷ δημοσίῳ, ἀλλ' ἀντιπράττειν τὸν νόμον ταῖς τοιαύταις βουλαῖς κατὰ πάντα βουλόμεθα τρόπον. ἔγνωμεν γάρ, ὡς ἐπειδήπερ ἀπέικομεν τοῖς βουλευταῖς τὸν τῶν δωρεῶν τρόπον οὐ συγχωροῦντες αὐτοῖς κτῆσιν ἀκίνητον δωρεῖσθαι οὐδὲ ἐν διαθήκῃ καταλιμπάνειν περαιτέρω τῶν τριῶν οὐγκιῶν, ἀλλὰ τὸ ἐννασίγκιον πάντως τῆ βουλῇ φυλάττειν, ἐκείνοι σοφισζόμενοι τὸν νόμον ἐξεῖδρον τοιαύτας τινὰς κακοῦργίας κατὰ τοῦ νόμου. εἰδότες γάρ, ὡς ἡμεῖς εὐρόντες τοὺς παλαιοὺς νομοθέτας ἀμφισβητοῦντας περὶ τῆς μῶρτις καθῆσα δωρεῶς, πότερον δωρεὰ ἢ ληγάτον ἐστὶ, καὶ τοὺς μὲν ἀριθμοῦντας αὐτὴν εἰς δωρεῶν τινὰς δὲ εἰς πρεσβεῖον, τὰ παρὰ τῶν πλειόνων τε καὶ ἀρίστων νομοθετῶν ἐκλέξαντες ληγάτον αὐτὴν εἶναι παντελῶς ἀπεφηνάμεθα, καὶ μὴ πράξεως ὑπομνημάτων δεῖσθαι, ἀλλ' ἄδειαν ἔχειν ποιεῖσθαι αὐτὴν καὶ ἐπιθέναι αὐτῇ καὶ τινὰς ὄρους οὓς ἂν ὁ δωρησάμενος βουληθῇ...* (*Authenticum: Curialium malignitates nullam valere adferre laesionem fisco, sed resistere legem talibus voluntatibus omni volumus modo. <Cognovimus enim quia, quoniam interdiximus curialibus donationum modum> non concedentes eis rem immobilem donare neque in testamento derelinquere plus quam trium unciarum, sed novem, uncias omnino curiae servare, illi circumvenientes legem adinvenerunt huiusmodi aliquas malignitates contra legem. Scientes autem, quod nos inveniendes veteres legislatores dubitantes de mortis causa donatione, quando donatio aut legatum est, et alios quidem adnumerantes eam donationi alios vero legato, a pluribus et bonis legislatoribus elegentes legatum eam esse pure definitivimus et neque gestis monumentorum indigere, sed licentiam habere fieri eam et inseri ei et aliquas condiciones quas donator voluerit...*).

³⁴ Cfr. C. 8.56.4: *Imperator Iustinianus a. Iohanni pp. Cum de mortis causa donatione dubitabatur et alii quidem inter ultimas voluntates eam posuerunt et legatis adgregandam esse censuerunt, alii autem inter donationes quae inter vivos consistunt eam posuerunt, dubietate eorum explosa sancimus omnes mortis causa donationes, sive iuxta mortem facientis fuerint celebratae sive longiore cogitatione mortis subsecutae sunt, actis minime indigere neque exspectare publicarum personarum praesentiam et ea quae super huiusmodi monumentis solent adhiberi. sed ita res procedat, ut, si quinque testibus praesentibus vel in scriptis vel sine litterarum suppositione aliquis voluerit mortis causa donationem facere, et sine monumentorum accessione res gesta ma-*

ma è espressione di un adeguamento del regime della *donatio mortis causa* ai legati, per cui è verosimile che la prassi tentasse capziosamente di affermare che il divieto di donare e di disporre per testamento stabilito per i curiali non si applicasse alle *donationes mortis causa*, considerate come un *tertium genus*.

La parte in questa sede più interessante dell'argomentazione è però quella in cui si afferma che la prassi aveva utilizzato quanto già sancito da Giuliano in D. 39.6.13.1 («καθάπερ Ἰουλιανὸς ὁ σοφώτατος ἐνομοθέτησε, τοῦτο ὅπερ ἡμεῖς ἐν τῷ λθ' βιβλίῳ τῶν ἡμετέρων διγέστων ἐγράψαμεν») e ciò per sostenere che nelle *donationes mortis causa* il donante poteva rinunciare totalmente alla revoca o inserire ogni altra clausola che a lui fosse sembrata opportuna.

Nonostante nel testo si dica espressamente che il principio fu stabilito dal dottissimo Giuliano, esso è da attribuire invece a una nota di Marcello, come testimoniato proprio dal brano citato:

D. 39.6.13.1 (Iul. 17 dig.): *Marcellus notat: in mortis causa donationibus etiam facti quaestiones sunt. nam et sic potest donari, ut omnimodo ex ea valetudine donatore mortuo res non reddatur: et ut reddatur, etiamsi prior ex eadem valetudine donator decesserit, si tamen mutata voluntate restitui sibi voluerit. sed et sic donari potest, ut non aliter reddatur, quam si prior ille qui acceperit decesserit. sic quoque potest donari mortis causa, ut nullo casu sit eius repetitio, id est nec si convaluerit quidem donator.*

Come può osservarsi, la prassi si basava verosimilmente sull'ultima parte della nota di Marcello nella quale il giurista afferma che la volontà del donante può atteggiarsi nel senso di escludere in ogni caso la *repetitio*³⁵.

neat firmitate vallata et nullam calumniam accipiat neque propter hoc, quod gesta ei non accesserunt, inefficax esse atque inutilis videatur et omnes effectus sortiatur, quos ultimae habent liberalitates, nec ex quacumque parte ab similes esse intellegantur. Dat. k. sept. Constantinopoli Lampadio Oreste vv. cc. conss. (a. 530).

³⁵ Sul punto v. F. SITZIA, *Norme imperiali e interpretazioni della prassi*, cit., p. 275 ss.

L'indicazione relativamente precisa del luogo del Digesto presente nella Novella, indicazione che difetta negli altri testi novellari, ha fatto avanzare in dottrina l'ipotesi, che a mio avviso coglie nel segno, che la citazione non sia in questo caso da attribuire alla cancelleria, ma ai curiali, o meglio ai loro avvocati, «che sfruttavano la possibilità di servirsi nel loro interesse di un'autorevole opinione giurisprudenziale evidenziando il fatto che lo stesso Giustiniano l'aveva inserita nella sua raccolta dei *iura*: essi dunque, “ben conoscendola”, la allegavano con una citazione abbastanza precisa»³⁶.

Se la citazione si attribuisce agli avvocati anziché alla mano del colto Triboniano si comprende anche perché l'opinione richiamata venga attribuita a Giuliano invece che a Marcello. La tesi della paternità 'pratica' della citazione è supportata anche dalla circostanza che il *modus citandi* di Nov. 87 *praef.* non trova riscontro nelle *leges* successive.

Neppure laddove ad essere citato è Ulpiano – i cui grandi commentari avevano rappresentato il testo guida nella redazione del Digesto³⁷ – si fa cenno infatti alla raccolta di *iura*:

Nov. 97.6.1 (Εγγράφη Ιωάννη τῷ ἐνδοξοτάτῳ ἐπάρχῳ τῶν ἱερῶν πραιτωρίων τὸ β', ἀπὸ ὑπάτων <ὀρδιναρίων> καὶ πατρικίῳ): ...καὶ ἴσμεν καὶ Οὐλιπιανὸν τὸν σοφώτατον τα τοιαῦτα ζητήσαντα καὶ ἀπὸρου τοῦ ἀνδρὸς εἰρεθέντος βοηθήσαντα τῇ γυναικί, καὶ εἰς ὅσον ὁ ἀνήρ εὐπορεῖ τὴν συνειφορὰν αὐτῇ γενέσθαι βουλόμενον (Dat. XV k. Dec. CP. imp. dn. Iustiniani pp. Aug. anno XIII. Apione v.c. cons.)³⁸.

La Nov. 97 del 17 novembre del 539 tende a un riesame unitario della normativa concernente la dote e la sua restituzione³⁹. A tal proposito nel *caput* 6.1 con specifico riguardo al-

³⁶ Così G. LANATA, *Legislazione e natura nelle Novelle giustinianee*, cit., p. 45.

³⁷ Mi permetto di rinviare alle osservazioni da me svolte sul punto in *La cancelleria imperiale e i giuristi classici*, cit., p. 181 ss.

³⁸ *Authenticum*: ...*Et novimus Ulpianum sapientissimum talia quaesisse et inopi viro comperto iuvisse mulierem et in quantum vir idoneus est collationem ei fieri voluisse.*

³⁹ Sulla Nov. 97 v., tra gli altri, in tempi meno datati, F. SITZIA, *Norme imperiali e interpretazioni della prassi*, cit., p. 275 ss. e successivamente G. VIARENGO, *Il caso e la legge in Nov. 97.5*, cit.

la *collatio dotis* si rinviene il nome di Ulpiano, ma solo per dire che il giurista, definito «τὸν σοφώτατον» si era ampiamente occupato dell'argomento⁴⁰. Anche in tal caso dunque, come dimostrato chiaramente, tra l'altro, dall'espressione laudativa che accompagna il nome dell'autore classico, la citazione nominativa è inserita dalla cancelleria al fine di giustificare con il sapere dei *prudentes* le riforme che l'imperatore vuole introdurre.

L'ultimo richiamo nominativo dei *veteres* nella legislazione novellare risale al 1° febbraio del 541, data di emanazione della Nov. 108 ove risulta richiamato, per ben due volte, Papiniano, che viene elogiato, al pari di Ulpiano, come «τὸν σοφώτατον»:

Nov. 108 *prae*f., 2 e cap. 1 (Ὁ αὐτὸς βασιλεὺς Βάσσω τῶ μεγαλοπρεπεστάτῳ κόμητι τῶν καθωσιωμένων δομestikῶν ἐπέχοντι τὸν τόπον Ἰωάννου τοῦ ἐνδοξοτάτου ἐπάρχου τῶν ἱερῶν πραιτωρίων): Ἡμεῖς τοίνυν λαβόντες ἐκ τούτου πρόφασιν φήθημεν χρῆναι καὶ τὴν παλαιὰν ἀοριστίαν καὶ τὴν ἐφεξῆς διάκρισιν τὴν μὲν ὀρίσαι τὴν δὲ καθαρὰν ἐν ἀνζυρώποισι ἀποθέσθαι, καὶ διὰ τοῦτο νόμου τὸ πρᾶγμα περιλαβεῖν, ὅπως ἂν μάθοιεν ἄνθρωποι τὴν πᾶσαν τοῦ νόμου τάξιν, μεθ' ἧς προσήκει τὰ τοιαῦτα καὶ μανθάνειν καὶ κρίνειν. Ἴσμεν τοίνυν Παπινιανῶ τῶ σοφωτάτῳ ρηθέν τι ἐν τῷ θ' τῶν αὐτοῦ quaestionum, ἔνθα ἐπιτρέπει τὰς ἐκποιήσεις ἐπὶ τοιούτου θέματος, ἐκεῖνο μόνον ὡςπερ ἐξεπίτηδες ἐν αἰνίγματι προσθεῖς τὸ τηνικαῦτα δεῖν κεκωλῦσθαι τὰς ἐκποιήσεις, ἡνίκα ἐπὶ τῷ καταλῦσαι τὸ φιδεϊκόμισσον ἐξεπίτηδες ὁ τούτῳ βεβαρημένος ἐπὶ τὴν ἐκποίησιν ἦλθε. καὶ ὁ φιλόσοφος ἐν βασιλεῦσι Μᾶρκος, τοιούτου τινὸς ὑποτεθέντος θέματος, ἀνδρὸς ἀγαθοῦ μεσιτεῖαν δοκεῖν ἐνεῖναι τοῖς τοιοῦτοις ῥήμασι διετύπωσεν. 1. ...οὐδὲ γὰρ ἐφήσομεν τῷ βεβαρημένῳ καὶ δωρεαῖς χρῆσθαι τισι, καὶ ἴσως ἐξεπίτηδες (ὅπερ ὁ Παπινιανὸς ἔλεγεν *intervendi fideicommissi causa*)... (Dat. k. Febr. CP. <imp> dn. Iustiniani pp. Aug. anno XIV. Basilio vc. cons.)⁴¹.

⁴⁰ Il passo del Digesto in cui è riportato un lungo discorso ulpiano in argomento è D. 24.3.24 (Ulp. 33 *ad ed.*).

⁴¹ *Authenticum*: Nos igitur sumentes ex hoc occasionem aestimavimus oportere et antiquam indefinitionem et deinceps discretionem hanc quidem definire hanc autem puram hominibus reponere, et propterea lege causam comprehendere, ut discant homines omnem legis ordinem, cum quo competit talia et discere et iudicare. Novimus igitur apud Papinianum sapientissimum dictum in nono decimo eius quaestionum, ubi permittit alienationes in tali casu, illud solum velut ex studio in aenigmate proponens, ut tunc oporteret prohiberi alienationes, cum ad solvendum fideicommissum ex studio qui hoc oneratus est ad alienationem venit. Et tamquam philosophatus inter imperatores Mar-

La fattispecie illustrata in *praef.* 1 è la seguente: un testatore nomina eredi i propri figli, stabilendo che, qualora uno di costoro (o un di lui erede) muoia senza discendenti, i beni ereditari (detratto ciò che è dovuto in forza della legittima), siano restituiti agli altri figli superstiti o ai loro figli. La successione si apre a favore di due figli, il primo dei quali vieta all'altro, che non ha figli, di «*κρῆσθαι τοῖς πράγμασιν*»⁴². L'intimato obbietta, sulla base del testo della disposizione testamentaria, di essere tenuto a restituire solo ciò che si troverà nel patrimonio al momento della morte e ritiene quindi che non gli possa essere imposta alcuna limitazione in ordine alla gestione del patrimonio ereditario.

L'imperatore, nel sottolineare la necessità di un suo intervento normativo, ricorda in primo luogo un passo del libro 19 delle *quaestiones* di Papiniano⁴³ riportato in D. 36.1.56, nel quale il giurista, nel caso di fedecommissio *de residuo*, *permittit alienationes*, a meno che non si provi che esse sono state fatte *intervertendi fideicommissi gratia*⁴⁴. Ricorda quindi una

cus tali quodam proposito casu viri boni arbitratum videri inesse talibus verbis disposuit. 1. ...Non enim concedimus ei qui gravatus est etiam donationibus uti aliquibus, et forsan ex studio (quod Papinianus dicebat 'intervertendi fideicommissi causa')...

⁴² Cfr. Nov. 108 *praef.* 1.

⁴³ A proposito del richiamo delle *quaestiones* di Papiniano v. le osservazioni in generale di F.P. CASAVOLA, *Giuristi romani nella cultura bizantina tra classicità e cristianesimo*, in *Studi Tardoantichi*, I, 1986, p. 233, il quale avanza la tesi che in epoca giustiniana ormai chi volesse ricorrere a Papiniano, dovesse farlo attraverso il Digesto «unico documento vero e autentico» e non attraverso l'opera originaria del giureconsulto classico. L'autore osserva come la filologia bizantina, che si riconduce ai precetti della *Const. Deo auctore*, conduca inesorabilmente a giudicare falsario chi voglia risalire al testo originario.

⁴⁴ Cfr. D. 36.1.56 (Pap. 19 *quaest.*): *Titius rogatus est, quod ex hereditate superfuisset, Maevio restituere. quod medio tempore alienatum vel deminutum est, ita quandoque peti non poterit, si non interveniendi fideicommissi gratia tale aliquid factum probetur: verbis enim fideicommissi bonam fidem inesse constat. Divus autem Marcus cum de fideicommissaria hereditate cognosceret, his verbis: 'quidquid ex hereditate mea superfuerit, rogo restituas' et viri boni arbitrium inesse credidit: iudicavit enim erogationes, quae ex hereditate factae dicebantur, non ad solam fideicommissi deminutionem pertinere, sed pro rata patrimonii, quod heres proprium habuit, distribui oportere. quod mihi videtur non tantum aequitatis ratione, verum exemplo quoque motus fe-*

costituzione dell'imperatore filosofo Marco Aurelio, riportata dallo stesso Papiniano nel medesimo brano con la quale era stato stabilito che nei *verba fideicommissi boni viri arbitrium inesse*.

Al contrario di quanto abbiamo osservato in Nov. 87, qui il testo non dice se la citazione di Papiniano era stata utilizzata dalla prassi, in particolare dal fratello senza figli; l'imperatore, anzi, pur lodando Papiniano, sembra sottolineare l'oscurità del suo pensiero, allorquando afferma che il giurista aveva identificato le alienazioni proibite con quelle fatte *intervertendi fideicommissi gratia*. Né un chiarimento decisivo era dato dalla decisione di Marco Aurelio che operava un generico riferimento all'*arbitrium boni viri*.

Giustiniano avverte dunque la necessità di legiferare proprio in quanto le disposizioni contenute nel Digesto non erano, a suo avviso, abbastanza chiare⁴⁵.

3. Tirando le fila del discorso, dalla breve analisi dei testi sin qui condotta mi sembra risulti confermata l'impressione che ha già avuto una parte della dottrina, ossia che le citazioni nominative dei giuristi classici nelle Novelle siano chiaramente da attribuire alla mano di Triboniano, che già nella legislazio-

cisse. cum enim de conferendis bonis fratribus ab emancipato filio quaeretur, praecipuum autem, quod in castris fuerat acquisitum militi, relinqui placeret, consultus imperator sumptus, quos miles fecerat, non ex eo tantummodo patrimonio, quod munus collationis pati debuit, sed pro rata etiam castrensis pecuniae decedere oportere constituit. propter huiusmodi tractatus Maevius fideicommissi nomine cautionem exigere debet: quod eo pertinet, non ut ex stipulatione petatur, quod ex fideicommisso peti non poterit, sed ut habeat fideiussores eius quantitatis, quam ex fideicommisso petere potuit.

⁴⁵ Il che dimostrerebbe, secondo F. STIZIA, *Norme imperiali e interpretazioni della prassi*, cit., p. 275 ss., da un lato che ancora nel 541 la cancelleria si riferiva al Digesto come a un testo normalmente utilizzabile nella prassi giudiziale, dall'altro che essa manifesta una certa avversione nei confronti di affermazioni contenute nelle Pandette giudicate troppo generiche, e comunque non particolarmente precise e tali quindi da lasciare un ampio potere discrezionale all'organo giudicante.

ne precedente aveva instaurato un incessante dialogo con il sapere dell'*antiquitas*⁴⁶.

Nelle nuove costituzioni, infatti, proprio come nelle *leges* raccolte nel Codice, Triboniano quando intende conferire autorità e prestigio alle decisioni imperiali ricorre sovente alla menzione dei *veteres*.

Ciò che invece agli studiosi che si sono occupati, seppur incidentalmente del tema, appare singolare è il fatto «che anche dopo la compilazione del Digesto Triboniano continui il suo raffinato e aristocratico dialogo con gli “antichi” nello stesso stile con cui lo aveva condotto nelle costituzioni anteriori al 533, ossia come se quelle opere non fossero mai entrate a far parte della grande raccolta di *iura* in cui egli stesso aveva avuto una parte propagandistica»⁴⁷. Ciò proverebbe secondo questa parte della dottrina anche la scarsa fortuna del Digesto.

Senza volermi qui addentrare nel complesso problema del valore del Digesto e dei suoi rapporti con la legislazione novellare⁴⁸, credo che la circostanza che le citazioni delle opinioni giurisprudenziali siano inserite nelle nuove costituzioni senza la mediazione del Digesto, che ormai pure le conteneva, costituisca semplicemente il riflesso della cultura giuridica di Triboniano. Con ciò non voglio dire, come è già stato da taluni sostenuto, che le citazioni dei *prudentes* nelle Novelle si atteggiino a un mero sfoggio di erudizione: se così fosse i richiami sarebbero forse stati più insistiti e poi, abbiamo visto, che le citazioni nominative servono all'estensore delle Novelle per introdurre delle riforme celandosi dietro l'*auctoritas* dei *veteres*.

⁴⁶ Sul punto v., tra gli altri, i già citati studi di Lanata nonché l'ormai classico studio di Honoré.

⁴⁷ Così G. LANATA, *Legislazione e natura nelle Novelle giustinianee*, cit., pp. 45-46. Sul punto più di recente v. anche S. RONCATI, *La Novella 74*, cit., p. 1.

⁴⁸ Sul punto rinvio a R. BONINI, *Corso di diritto romano. Il diritto delle persone nelle Istituzioni di Giustiniano (I titoli III-X)*, Rimini, 1984, p. 147 e *Introduzione allo studio dell'età giustiniana*, cit., p. 42 ss. Dello stesso autore si veda anche l'indagine specifica sui rapporti Novelle-Digesto in *Il manuale novellarum del van Der Wal (Con alcune considerazioni sui rapporti fra Novelle e Digesto)*, ora in *Contributi di diritto giustiniano (1966-1976)*, cit., p. 145, ove lo studioso rileva che i rinvii delle Novelle al Digesto hanno prevalentemente carattere storico.

I pochi richiami alla giurisprudenza classica da parte di Triboniano riguardano *auctores* che facevano parte del suo *background* personale (e plausibilmente di ogni giurista eminente dell'epoca) considerato che si tratta, tra gli altri, di *veteres* del calibro di Ulpiano, Papiniano, Giuliano. I primi due rientrano addirittura già nel 'gruppo dei cinque' della legge delle citazioni e nei loro confronti anche i giustinianeî mostrano un grande *obsequium* come è dimostrato, tra l'altro, dagli epiteti laudativi che accompagnano il nome di Papiniano nel Codice e dal ruolo di preminenza attribuito alle opere di Ulpiano nella formazione del Digesto⁴⁹. Per citare tali giuristi Triboniano non ha bisogno dell'indicazione del luogo specifico del Digesto in quanto le loro opinioni sono molto note, così come non ne necessita allorquando cita Giuliano, il *summae auctoritatis homo et praetorii edicti ordinator* (C. 4.5.10). Infatti il riferimento al Digesto appare laddove la citazione risulta riferibile alla prassi forense, come dimostrato da Nov. 87 *Praef.*

Quanto sono andata sin qui dicendo mi sembra confermato anche dalla citazione di Quinto Mucio, richiamato solo per indicare la paternità della *cautio Muciana*. In Nov. 22.43 infatti il giurista è citato, incidentalmente, per ricordare, *reverentia antiquitatis*, l'origine della *cautio*. Motivo questo per cui non era certo necessario ricorrere al Digesto, essendo la derivazione dello 'strumento stipulatorio' nota e (probabilmente) perfettamente acquisita nella cultura tecnico-giuridica. È forse logico pensare che talune opinioni giurisprudenziali classiche fossero conosciute a livello quasi mnemonico o comunque senza necessità di andare a verificare sulla fonte o meglio nella raccolta di *iura*.

In definitiva mi pare innanzi tutto, da un lato, che le citazioni nominative delle Novelle non assumano un valore molto diverso da quelle presenti nella legislazione precedente considerato che l'intenzione di Triboniano continua ad essere quella di fornire al diritto vigente autorità e prestigio, giustificandone sul piano storico l'esistenza, dall'altro lato che l'assenza

⁴⁹ Sul punto v. di recente G. LUCHETTI, A.L. DE PETRIS, F. MATTIOLI, I. PONTORIERO, *Iulius Paulus ad edictum libri I-III*, Roma, 2018, in spec. p. 93 ss.

di riferimento al Digesto (tranne in un solo caso non attribuibile a Triboniano) più che indicare un ripudio della raccolta di *iura* rappresenti una completa acquisizione nella cultura giuridica del tempo, almeno da parte di giuristi come Triboniano, delle *regulae iuris* elaborate dai *prudentes* classici, soprattutto da quelli che avevano riscosso maggiore successo presso i giustiniani.

SABRINA DI MARIA, Riflessioni sul richiamo nominativo dei *veteres* nelle *Novellae* giustinianee

Il contributo mira ad esaminare le sole Novelle giustinianee contenenti le citazioni in forma nominativa dei giuristi classici al fine, tra l'altro, di valutare la valenza da esse assunta nell'ambito dell'intera legislazione di Giustiniano.

Parole chiave: *Novellae*, Giustiniano, giuristi classici.

SABRINA DI MARIA, Reflections about the nominative reference of the *veteres* in the Justinian's *Novellae*

The present contribution aims at examining only the Justinian's Novels including quotations of classical Jurists by name, in order to assess, among other things, the significance they assumed within the whole legislative work of Justinian.

Key words: *Novellae*, Justinian, classical jurists.

ARCHIVIO GIURIDICO *Filippo Serafini*

Periodico Fondato nel 1868

Pubblicazione trimestrale

Caratteristica dell'*Archivio giuridico* è stata, sin dall'inizio, quella di essere visto in Italia e all'estero, come un autorevole e qualificato punto di riferimento sui progressi della dottrina giuridica italiana in una visione che, pur non rifuggendo dalla specializzazione in sé, ne evita peraltro ogni eccesso.

I Collaboratori sono pregati di inviare i loro contributi via e-mail (scritti in formato.doc). Ogni lavoro dovrà essere corredato di: Nome, Cognome, Qualifica accademica, Indirizzo postale, Indirizzo e-mail, Numero di telefono (è gradito anche un numero di cellulare). Ogni articolo dovrà essere corredato di un titolo in lingua inglese e un riassunto in lingua italiana e inglese di non più di 200 parole specificando: scopo, metodologia, risultati e conclusioni; e di almeno tre parole chiave in lingua italiana e inglese. Gli articoli, salvo casi eccezionali non potranno superare le 32 pagine (intendendosi già impaginate nel formato della rivista, ovvero circa 16 cartelle in formato A4 corrispondenti a 88.000 battute spazi e note inclusi). Le opinioni esposte negli articoli impegnano solo i rispettivi Autori.

La Rivista adotta la procedura di revisione *double-blind peer review*.

I contributi pubblicati sono indicizzati nelle seguenti banche dati nazionali ed internazionali: Articoli italiani di periodici accademici (AIDA); Catalogo italiano dei Periodici (ACNP); DoGi Dottrina Giuridica; ESSPER Associazione periodici italiani di economia, scienze social e storia; Google Scholar; IBZ online International bibliography of periodical literature in the humanities and social sciences.

La casa editrice fornirà, ai rispettivi Autori, estratto degli articoli in formato pdf. Possono altresì essere forniti fascicoli cartacei degli 'estratti', a pagamento. Chi fosse interessato è pregato di richiedere preventivo di spesa a: **info@mucchieditore.it**.

Recensioni e segnalazioni bibliografiche: gli Autori ed Editori di pubblicazioni giuridiche sono pregati di mandare un esemplare di ogni volume alla Redazione dell'Archivio giuridico. Sarà gradito un foglio di accompagnamento con i dati bibliografici, classificazione, sommario, etc. La Redazione della Rivista si riserva di recensire le opere che, a suo insindacabile giudizio, risulteranno di maggior interesse.